



In-dipendenza SIdipendenza NO

Premesso che l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia saltuaria che abitudinaria, determinano alterazioni dell'equilibrio psicofisico, non fare uso di droghe è **importante** non solo per tutelare **la propria salute e la propria vita**, ma anche per quella dei **terzi**.

Un **dipendente** che si scopre essere **tossicodipendente** conserva il suo posto di lavoro e **non può essere licenziato**. Il Testo unico sugli stupefacenti, una legge del 1990, sul piano dell'occupazione di chi cade nel tunnel della droga, pone precisi **criteri di tutela**.

Il Testo unico (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, nel quale sono riunite tutte le normative a tutela del tossicodipendente sul posto di lavoro, rende un licenziamento molto complesso. Ad esempio è sancito che il lavoratore, "di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, che intende accedere ai **programmi terapeutici** e di **riabilitazione** conserva il suo posto per il tempo del trattamento". Considerando poi che il Testo unico del '90 stabilisce una **disciplina di natura rieducativa e non punitiva**, la perdita del lavoro avrebbe come conseguenza il fallimento del percorso di cura intrapreso.

L'azienda in collaborazione con il Medico Competente, sentiti gli RLS ed in linea con la delibera G. Reg. Lazio del 08/05/09 n. 322, applicativa del Provvedimento n. 99/CU 30/10/07 G.U. n° 266 del 15/11/17 e dell'accordo Stato/Regioni n° 178 del 18/09/08:

- ha identificato le mansioni a rischio:
 - ✓ **conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E;**
 - ✓ **addetti alla guida di macchine di movimentazione merci (mulettisti).**

Per i soli operatori che svolgono le mansioni su indicate il Medico Competente della Roma Multiservizi S.p.A. effettua la sorveglianza sanitaria (accertamenti di I° livello opzione 3.2.4.1 della Delibera di Giunta Regionale Lazio n° 332 del 08/05/09 e più precisamente "Raccolta del Campione per esecuzione del test immunochimico rapido") che consiste in una visita medica e uno screening test (raccolta di campione biologico "urine")....

..... **garantendo la Privacy, il rispetto della dignità della persona e le tempistiche imposte dalla legge.**

Tali accertamenti saranno effettuati con frequenza annuale e la comunicazione formale al lavoratore della data ed il luogo degli accertamenti avverrà con un **preavviso di non più di un giorno** dalla data stabilita.

Tipologia di accertamenti:

pre-affidamento della mansione, (accertamento preventivo); **periodico** atto alla verifica dell'idoneità alla mansione a rischio; *per ragionevole dubbio* (segnalazione quando sussistono indizi o prove di una sua possibile assunzione di sostanze stupefacenti; **dopo un incidente alla guida di veicoli o mezzi durante il lavoro**; **follow up** (monitoraggio cautelativo) e/o per il **reintegro nella mansione a rischio**, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo; in quest'ultimo caso gli accertamenti tossicologici andranno eseguiti con periodicità almeno mensile per un periodo minimo di 6 mesi.

In caso di positività agli accertamenti di I° livello il medico competente comunicherà per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore il giudizio di "**temporanea inidoneità alla mansione**" e invierà il lavoratore agli accertamenti della struttura sanitaria competente (SERT) in base alle modalità organizzative e procedurali adottate dall'Azienda USL di riferimento (accertamenti di II° livello).

Regolamento applicativo Aziendale

- L'Azienda trasmette annualmente l'elenco dei lavoratori che svolgono le suindicate mansioni a rischio al Medico Competente.
- Il Medico Competente entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi dei lavoratori trasmette il cronogramma degli accessi per gli accertamenti.
- Ogni anno si stabilirà, di concerto con gli RLS, tramite un verbale il cronogramma di tale attività contenente la specifica del luogo, i nominativi, e il sistema di scelta dei nominativi in ordinamento dal primo all'ultimo che non deve in alcun modo rappresentare uno strumento persecutorio.
- Il lavoratore che non si presenta per giustificati e validi motivi debitamente documentati, dovrà essere riconvocato entro dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la sua presentazione agli accertamenti.
- Il lavoratore che non si presenta senza giustificazione valida e documentata sarà sospeso in via cautelativa dalla sola mansione a rischio e riconvocato entro dieci giorni.
- Nel caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi agli accertamenti, il Medico Competente invierà al Datore di Lavoro una comunicazione di "impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti"; si precisa che l'eventuale rifiuto comporta la violazione dell'obbligo del lavoratore di osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale, sancito dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08, sanzionato penalmente.
- Gli accertamenti comprendono la *visita medica* ed il *test di screening (c.d. accertamenti di I° livello)*.


Il lavoratore, informato delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dovrà comunque autocertificare, in presenza del medico competente, in sede di visita, se sia stato o meno sottoposto a:

- trattamenti sociosanitari per tossicodipendenza, presso strutture pubbliche e/o private;
- interventi in Pronto Soccorso o in strutture di ricovero per il trattamento di patologie correlate all'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- precedenti accertamenti medico-legali per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il medico competente dovrà, in particolare, valutare:

- eventuali antecedenti anamnestici di pregressi trattamenti per tossicodipendenza;
- eventuali notizie relative ad infortuni lavorativi e/o incidenti avvenuti in ambito lavorativo e non;
- eventuali ritiri della patente di guida e/o del porto d'armi a seguito di precedenti accertamenti medico-legali;
- eventuali segni obiettivi di assunzione abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- eventuali segni o sintomi suggestivi per intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Qualora il medico competente rilevi alla visita elementi clinico-anamnestici indicativi d'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope rilascerà giudizio di "**temporanea inidoneità alla mansione**" e invierà il lavoratore al SERT per gli ulteriori accertamenti (c.d. accertamenti di II° Livello), non richiedendo in tal caso esami complementari tossicologici di laboratorio.



Qualora, invece, il medico competente non rilevi i citati elementi procederà con il test di screening.

indicazioni generali e valori soglia per il test di screening:

- A. La raccolta del campione biologico deve avvenire nel rispetto della dignità della persona.
- B. La matrice biologica è **“l’urina”**, da analizzare con metodiche immunochimiche.
- C. La raccolta del campione biologico deve essere effettuata sotto controllo del medico competente
- D. Il Medico Competente dovrà adottare le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza al soggetto del campione ed ogni accorgimento per evitarne la manomissione.
- E. L’urina deve essere raccolta in appositi contenitori monouso di plastica per urine, dotati di tappo a chiusura ermetica anti-rottura o, diversamente, atti ad essere chiusi e sigillati con sigillo adesivo a nastro non rinnovabile.
- F. Il soggetto in accertamento non potrà uscire dal locale fino a che non avrà prodotto una quantità di urina orientativamente compresa tra i **40 e i 60 ml**; ove la persona richieda di uscire, il contenitore in cui è conservato il campione incompleto dovrà essere sigillato e riaperto solo in presenza del soggetto per la successiva integrazione del campione in un nuovo contenitore.

I test immunochimici di screening devono essere considerati positivi al superamento delle concentrazioni soglia (**cut-off**) espresse in ng/ml **“CUT-OFF PER ALIQUOTA A (matrice urinaria) - Oppiacei metaboliti 300 - Cocaina metaboliti 300 - Cannabinoidi (THC) 50 - Amfetamina - Metamfetamina 500 - MDMA 500 - Metadone 300”**.

Raccolta del campione ed esecuzione del test da parte del medico competente

Effettuata la visita medica, il medico competente provvederà alla raccolta del campione di urina ed all’esecuzione diretta del test rapido di screening (kit immunochimico di diagnostica rapida).

Completata la raccolta del campione il medico competente controllerà la sua idoneità all’analisi determinando la creatinina urinaria e, eventualmente, altri parametri utilizzabili a tale scopo. A tal fine potranno essere utilizzati i seguenti parametri o altri valori di riferimento forniti dalla biochimica clinica: volume orientativamente compreso tra i 40 e i 60 ml; temperatura compresa fra 32 e 38°C; creatinina maggiore o uguale a 20 mg/dl; gravità specifica maggiore o uguale a 1003; pH compreso fra 4 e 9; nitriti inferiori a 500 mg/l”.

Eseguirà quindi direttamente il test rapido di screening per le classi di sostanze sopra specificate, accertandosi preventivamente della corrispondenza delle concentrazioni soglia del kit utilizzato ai **cut-off** riportati in Tabella 1 e della necessità di produrre comunque una registrazione oggettiva a stampa dei risultati ottenuti.

In caso di negatività dei riscontri clinico-anamnestici ed ove il test risulti negativo per ogni classe di sostanze, il medico competente comunicherà per iscritto il giudizio di **“idoneità alla mansione per quanto attiene gli accertamenti previsti dal Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007)”** al datore di lavoro ed al lavoratore e provvederà allo smaltimento delle urine.

Ove il test rapido di screening risulti positivo per una o più classi di sostanze, il sanitario provvederà a travasare l’urina, in presenza del soggetto, in 2 (due) contenitori che, per l’invio al laboratorio, contrassegnerà con le lettere B) e C). Per il trasporto al laboratorio, i contenitori devono essere inseriti in apposito contenitore termico dotato di adeguato elemento refrigerante.

Il campione B) sarà utilizzato dal laboratorio per l’analisi di conferma.

Il campione C) sarà conservato in apposito frigo a **-20°C** per l’eventuale controanalisi.

Su entrambi i contenitori devono essere riportati, chiaramente leggibili, il nome e cognome del lavoratore e del medico competente, la data e l’ora del prelievo.

Il medico competente ed il lavoratore sono tenuti ad apporre entrambi la propria firma sull’etichetta del contenitore a chiusura ermetica o sul sigillo adesivo a nastro.

Il sanitario prelevatore è tenuto altresì a compilare triplice copia del verbale di prelievo, indicando in forma chiaramente leggibile la data e l’ora del prelievo, le generalità del medico competente e del lavoratore, l’esito delle analisi effettuate con il test rapido di screening e l’elenco dei farmaci che il medesimo abbia eventualmente dichiarato di aver assunto negli ultimi sette giorni.

Il lavoratore può chiedere che vengano riportate sul verbale altre eventuali sue dichiarazioni.

Il verbale deve essere firmato dal sanitario prelevatore e controfirmato dal lavoratore che attesta, in tal modo, la corretta esecuzione del prelievo.

Delle tre copie del verbale una è consegnata al lavoratore, una è conservata dal medico competente ed una è da inserire nel contenitore termico che deve pervenire, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dal prelievo, al laboratorio pubblico, o privato accreditato, individuato dall’Azienda USL per le analisi di conferma.

Il medico competente è responsabile della custodia e conservazione dei campioni fino alla loro spedizione al laboratorio; dalla consegna dei campioni è il laboratorio che diviene responsabile della loro custodia e conservazione.

Il trasporto dei campioni al laboratorio deve avvenire secondo le vigenti norme.

L’apertura del contenitore termico contenente i campioni B) e C) avviene al laboratorio che è tenuto ad accertare sia l’integrità dei campioni sia la loro corrispondenza al verbale di prelievo e, in caso di riscontro di non conformità, a redigere un apposito verbale che deve essere trasmesso al medico competente.

Se il laboratorio effettua le analisi entro 24 ore dalla consegna, i campioni biologici potranno essere conservati in frigo a **+4 °C**; diversamente dovranno essere conservati a **-20 °C**.

Il laboratorio dovrà comunicare, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei campioni, gli esiti delle analisi di conferma al medico competente.

In caso di negatività dei riscontri della visita medica e di negatività delle analisi di conferma, il medico competente potrà rilasciare giudizio di **“idoneità alla mansione in assenza di altre controindicazioni”** comunicandolo per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore.

In caso di positività il medico competente comunicherà per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore il giudizio di **“temporanea inidoneità alla mansione”** e invierà il lavoratore agli accertamenti della struttura sanitaria competente (SERT) in base alle modalità organizzative e procedurali adottate dall’Azienda USL di riferimento.

Il datore di lavoro provvederà, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, a sospendere, temporaneamente e in via cautelativa, dalle mansioni a rischio il lavoratore e lo informerà della possibilità di richiedere, con oneri a carico del medesimo lavoratore, una revisione del giudizio mediante formale richiesta da inviare al medico competente entro **10 giorni** dalla comunicazione del giudizio di **“inidoneità temporanea”**.

Ove sia richiesta dal lavoratore la revisione del giudizio di **“inidoneità temporanea”**, sarà effettuata la **controanalisi**.

In caso di risultato negativo della controanalisi, il lavoratore provvederà a fornire copia del referto al medico competente per la revisione del giudizio ed alla struttura sanitaria competente (SERT) che sospenderà gli adempimenti.